

Circolare n. 4

21 marzo 2019

Credito Ricerca & Sviluppo

Aliquote IVA alimenti e bevande

Comunicazione dati all'ENEA

Invio telematico corrispettivi

Rivalutazione beni d'impresa

Saldo e stralcio

Bando della Regione Veneto imprenditoria femminile

Sommario

1. Credito R&S.....	1
2. Aliquote IVA alimenti e bevande.....	2
3. ENEA: più tempo per comunicare i dati 2018.....	2
4. Invio telematico corrispettivi.....	3
5. Rivalutazione beni d'impresa.....	4
6. Saldo e stralcio: al via il servizio per presentare la domanda on line (anche senza PIN e password).....	5
7. Bando della Regione Veneto per l'imprenditoria femminile.....	6

1. Credito R&S

L'art. 1, ai commi da 70 a 72, della Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modifiche significative relativamente alla generazione del credito in oggetto, e più precisamente:

- diminuisce la misura del credito sugli investimenti in ricerca e sviluppo, passando dal 50% al 25%;
- diminuisce l'importo massimo concedibile ad ogni impresa passando da 20 a 10 milioni di euro;
- sono maggiormente dettagliate le spese considerate ammissibili;
- viene indicato che *“Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3”*.

Rimane, invece, invariato il limite minimo di spesa per ricerca e sviluppo di € 30.000,00.

La Circolare n. 38584/2019 del MISE sottolinea che in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesto al soggetto incaricato di esprimere alcuna valutazione in merito all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di cedere il credito R&S l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale credito non è cedibile a terzi ma è fruibile dal soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Il trasferimento della titolarità è "ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, confusione di diritti ed obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati", quali:

- un'operazione di fusione;
- successione per decesso dell'imprenditore individuale;
- un'operazione di scissione;
- una cessione di un ramo d'azienda

Nel caso in esame la società istante, che nel 2016 ha maturato un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, richiede di poter effettuare la cessione del citato credito ad altra società di capitali secondo quanto previsto dagli art. 69 e 70 del RD 2440/1923, tenuto conto che è stata fatta una cessione di un ramo d'azienda ma il suddetto credito non è stato

ricompreso nel perimetro della cessione ed è, quindi, rimasto iscritto nel bilancio della società istante.

La risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate è negativa. La società non può dunque cedere a terzi il credito maturato in ricerca e sviluppo per i seguenti motivi:

- il fruitore del credito è il soggetto che ha sostenuto la spesa;
- avrebbe potuto, però, cederlo solo con l'operazione di cessione del ramo d'azienda ma la società ha scelto di non avvalersi di tale facoltà;
- le disposizioni di cui art. 69 e 70 del RD 2440/1923 si applicano alle cessioni di credito chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, ma il credito R&S è un credito per sua natura non rimborsabile, e pertanto non rientra nella sfera di applicabilità del Regio Decreto;
- non ci si può neanche riferire all'art. 1260 del cc (cessione dei crediti) in quanto le norme in materia di credito R&S non contengono alcun richiamo al citato articolo del codice civile

2. Aliquote IVA alimenti e bevande

Per stabilire la corretta aliquota IVA in tema di alimenti e bevande è necessario distinguere tra:

- Somministrazione alimenti e bevande;
- Cessione alimenti e bevande

Si rileva che la differenza si sostanzia nel fatto che il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, contrariamente alla cessione, è inquadrato nell'ambito delle *"fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall'articolo 3, comma 2, n. 4) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è caratterizzato dalla commistione di "prestazioni di dare" e "prestazioni di fare"*.

Su queste basi il Principio di Diritto n.9/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che:

- la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad aliquota Iva del 10%;
- alla cessione di alimenti e bevande si applica l'aliquota in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto.

3. ENEA: più tempo per comunicare i dati 2018

L'Enea ha reso pubblico che *"è prorogato al 1° aprile 2019 il termine per la trasmissione dei dati, attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it, per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 (detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie)"*.

Si ricorda che il sito <https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp> è dedicato esclusivamente agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia ammessi alla detrazioni fiscali del 50% ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 971/86 e successive modifiche. Il sito consente l'invio delle dichiarazioni per i lavori completati nel 2018.

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che *"per gli interventi che comportano un risparmio energetico, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'Enea le informazioni*

sui lavori realizzati, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici. L'invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito". Solo per gli interventi eseguiti nel 2018 è previsto lo slittamento (dapprima stabilito a 90 giorni a far data dal 21 novembre 2018 - data di messa on line del sito - ed oggi definitivamente prorogata, sentito il MISE), al 1° Aprile 2019.

4. Invio telematico corrispettivi

Dal 1 luglio 2019 tutti i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro avranno l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri. Tale obbligo scatterà per tutti gli altri soggetti a partire dal 1 gennaio 2020.

L'Agenzia delle Entrate riconosce un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'adeguamento tecnologico dei registratori di cassa, fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento; il bonus è valido per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Tale credito si può utilizzare in compensazione nel Modello F24 in modalità telematica a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento. Per usufruire del bonus è richiesto il pagamento tramite strumenti tracciabili.

Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

"6899" denominato "Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127".

Si ricorda che le operazioni da certificare con corrispettivi sono quelle individuate dall'art. 22 del DPR 633/1972 riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, il quale fa riferimento alle seguenti operazioni:

- Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- Prestazioni di trasporto di persone;
- Prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese locali in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione di clienti;
- Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società fiduciarie o finanziarie;
- Operazioni esenti ex art. 10 n. da 1) a 5), 7), 8), 9), 16), 22);

- Attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- Prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione.

L'adempimento quindi potrà essere realizzato mediante registratori telematici o server telematici i cui modelli siano stati approvati dall'Agenzia delle Entrate. I registratori telematici sono predisposti per certificare i corrispettivi di vendita rilasciando i cosiddetti documenti commerciali (scontrini o ricevute fiscali) o emettendo fattura elettronica, sottoscrivendo a fine giornata digitalmente con sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate il flusso dati al fine di trasmetterlo al fisco con cadenza giornaliera e in maniera automatizzata.

5. Rivalutazione beni d'impresa

La legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa, per sostituire il costo storico del bene con il suo valore effettivo, determinando, in caso di cessione, una minore plusvalenza. L'aggiornamento dei valori è un'opportunità per quelle imprese che, ad esempio, detengono beni riscattati a seguito del contratto di leasing e tuttora impiegati nel processo produttivo; oppure in presenza di assets che nei prossimi anni saranno ceduti nonché per il riallineamento dei disavanzi di fusione imputati sul valore dei beni immobili.

Possono accedere alla rivalutazione dei beni d'impresa le società di capitali ed enti commerciali che non adottino i principi contabili internazionali. Possono aderire tutti i soggetti che rientrino nel reddito d'impresa, anche in contabilità semplificata.

Sono rivalutabili i beni – materiali e immateriali – iscritti in bilancio alla data del 31.12.2017, comprese le partecipazioni ed esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e dev'essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il maggior valore riconosciuto in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini fiscali con il versamento di un'imposta sostitutiva, calcolata sui maggiori valori iscritti in bilancio, pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili.

Il maggior valore è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui è eseguita la rivalutazione. Limitatamente ai beni immobili il maggior valore è riconosciuto dal 2020.

Contemporaneamente alla rivalutazione è consentito effettuare l'affrancamento del saldo attivo (rendendo la relativa riserva disponibile) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, pari al 10%.

6. Saldo e stralcio: al via il servizio per presentare la domanda on line (anche senza PIN e password)

Da pochi giorni è operativo il servizio "Fai da Te" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la presentazione della domanda di Saldo e stralcio. Il contribuente in possesso dei requisiti può, in alternativa alla presentazione diretta allo Sportello o via PEC, presentare la domanda on line; qualora si scelga quest'ultima modalità di presentazione, due sono le possibilità:

- accesso all'area riservata (per i soggetti in possesso delle credenziali di accesso: in questo caso non è richiesta alcuna documentazione integrativa ma la mera compilazione del Modello SA-ST);
- accesso libero (senza pin e password) al servizio "Fai da Te". In fase di compilazione del modello dovrà essere allegata in PDF la documentazione di riconoscimento (vedi elenco disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione), la dichiarazione sostitutiva disponibile all'interno del form e la certificazione ISEE del nucleo familiare o il decreto di apertura della liquidazione. *"Dopo aver compilato tutti i campi del form online (elenco delle cartelle e degli avvisi, numero di rate, ecc.) e confermato i dati, si riceverà una prima e-mail all'indirizzo che indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata). Una volta convalidata la richiesta, si riceverà una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata un'ultima e-mail di ricevuta con allegato il Modello SA-ST".*

Si ricorda che la domanda dovrà essere presentata entro il 30 Aprile 2019; la disposizione interessa tutte le persone fisiche il cui ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000. Sono oggetto di definizione:

- i debiti tributari, le sanzioni e gli interessi, per imposte risultanti da dichiarazioni fiscali non versate per le quali sia stata riscontrata una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis DPR 600/73;
- l'Imposta sul Valore Aggiunto non versata compresi sanzioni ed interessi (ex art. 54-bis DPR 633/72);
- i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione *"invierà al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento".*

7. Bando della Regione Veneto per l'imprenditoria femminile

La Regione Veneto ha approvato con DGR n. 235 dell'8 marzo scorso il nuovo Bando per l'erogazione di contributi alle piccole e medie imprese del Veneto a prevalente partecipazione femminile, sia nella titolarità che nella gestione dell'attività.

Soggetti ammessi

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi (cfr. allegato B del Bando) che rientrano in una delle seguenti tipologie:

- imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
- società anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio (è sufficiente l'iscrizione come impresa "inattiva").

Spese ammissibili

Sono ammissibili i progetti di supporto all'avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e i progetti di rinnovo e ampliamento dell'attività esistente, con le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

- a. macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;
- b. arredi nuovi di fabbrica;
- c. negozi mobili;
- d. mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
- e. impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;
- f. programmi informatici

con le limitazioni previste dall'art. 6 del Bando, sostenute a partire dall'1 gennaio 2019.

Tipo di contributo

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

La spesa rendicontata deve essere uguale o superiore ad € 30.000,00, con un limite massimo di € 170.000,00.

Presentazione domande

La domanda deve essere inoltrata alla Regione esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), secondo le modalità indicate nel bando, a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 10 aprile 2019, fino alle ore 18.00 di giovedì 18 aprile 2019.

Il Bando completo e gli allegati sono disponibili nel sito della Regione Veneto alla pagina:

<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3360&fromPage=Elenco&high=>